



Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE,
UMANE E STRUMENTALI**

Servizio Aiuti alle imprese e promozione

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 6395 DEL 29/08/2013

OGGETTO: Avviso pubblico approvato con DD 4219/2008 e s.m. ed int. relativo alla implementazione delle misure 112, 121 e 123 del PSR per l'Umbria 2007/2013. Integrazioni e modificazioni.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Visti:

- Il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 reca disposizioni per il finanziamento della politica agricola comune e la Commissione Europea, con i regolamenti CE n. 883/2006 e n. 885/2006 del 21 giugno 2006, ne ha fissato le modalità di applicazione;

- Il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, individua le linee fondamentali per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), istituito dal citato regolamento CE n. 1290/2005.
- il regolamento CE n. 1974/2006, del 15 dicembre 2006 con il quale la Commissione ha dettato le disposizioni applicative del regolamento CE n. 1698/2005;
- la decisione C(2007) n. 6011 del 29 novembre 2007 e sue successive modifiche e integrazioni con la quale la Commissione della Comunità Europea approva il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per l'Umbria per il periodo 2007-2013 dando garanzia del cofinanziamento comunitario e dell'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate;
- la Deliberazione n. 133 (pubblicata nel s.o. al BUR n. 11 del 5 marzo 2008) con la quale la Giunta regionale nella seduta del 18 febbraio 2008 prende atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007-2013.
- la Deliberazione n. 273 del 17 marzo 2008 e s. mod. e int. con la quale la Giunta regionale:
 - a) approva i criteri di selezione per le operazioni da ammettere a cofinanziamento FEASR;
 - b) precisa che i criteri approvati possono essere resi operativi con apposito bando emanato con atto del dirigente responsabile di misura;
 - c) dispone a che il dirigente competente possa provvedere a inserire eventuali integrazioni e correzioni di natura tecnica che si rendessero necessarie in coerenza con la regolamentazione comunitaria;
- la circolare N. ACIU. 2007.237 del 6 aprile 2007 con la quale l'Organismo Pagatore (OP) AGEA ha diffuso le istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del regolamento (CE) n.1698/2005;
- la Deliberazione n. 392 del 16 aprile 2008, e s.m. ed int., con la quale la Giunta regionale stabilisce, tra l'altro, che l'attività delegata ai responsabili di misura può essere affidata ad altro soggetto;
- la Determinazione n. 4219 del 20 maggio 2008 (pubblicata sul BUR n. 26 del 4 giugno 2008 - supplemento ordinario n.1), e s.m. e i., avente per oggetto: "Approvazione bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dal PSR per l'Umbria per la concessione degli aiuti previsti dal PSR per l'Umbria 2007/2013 Misure 112 "Insediamento di giovani agricoltori", 121 "Ammodernamento delle aziende agricole", 123 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali";
- la Deliberazione n. 144 del 9 febbraio 2009, e s. m. ed int., avente per oggetto: "PSR per l'Umbria 2007/2013 – Disposizioni regionali in materia di violazioni riscontrate in attuazione del D.M. 20 marzo 2008, n. 1205 recante "Disposizioni nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio, del 20 settembre 2005 e s.m. ed int., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)" relativamente alle misure di cui all'art. 25 del Reg. CE 1975/2006";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 127 del 20 febbraio 2013 che individua, tra l'altro, il responsabile delle misure in oggetto nella figura del responsabile del Servizio "Aiuti alle imprese e Promozione";
- la DGR 450 del 09 maggio 2011 e la DGR n. 488 del 7 maggio 2012 recanti "PSR per l'Umbria 2007/2013 – Disposizioni regionali in materia di violazioni riscontrate in attuazione del D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125 relativamente alle misure così come definite dall'art. 23 del Reg. CE n.65/2011– Integrazioni e modifiche" che, di fatto, sostituiscono le disposizioni della sopra citata DGR n. 144/2009;

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale n. 6183 del 20 agosto 2013 che proroga i termini per la presentazione delle domande di pagamento del saldo per i titolari delle domande di aiuto presentate ai sensi della misura 121 e finanziate nella forma del contributo in conto

- interessi con la determinazione dirigenziale n. 11334 del 23 dicembre 2010;
- la determinazione dirigenziale n. 6388 del 28 agosto 2013 che proroga i termini per la presentazione delle domande di pagamento del saldo per i titolari delle domande di aiuto presentate ai sensi della misura 123, azioni a) e b) e finanziate nella forma del contributo in conto interessi con le determinazioni dirigenziali, rispettivamente, n. 5812 del 09 agosto 2011 e n. 6289 del 1° settembre 2011;

Il combinato disposto del paragrafo 3.3.3 dell'allegato "A" alla DGR n.392/2008 e dell'art. 9 della DD n. 4219/2008 (bando di evidenza pubblica) regola i contenuti e le modalità di presentazione delle varianti relative alle domande d'investimento di cui alle misure in oggetto. Tali disposizioni prevedono che la richiesta di variante deve essere corredata da nuova scheda tecnica di domanda che tenga conto delle variazioni che si intendono apportare e deve essere preventivamente autorizzata dal responsabile del Servizio.

Nel citato articolo non viene stabilito alcun limite temporale per la presentazione delle varianti che, spesso, avviene a ridosso della scadenza fissata per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale. È evidente che, tenuto conto dei tempi necessari all'istruttoria per l'approvazione della variante, la relativa notifica ai richiedenti, spesso, va oltre il termine ultimo fissato nella comunicazione di concessione per il completamento del piano aziendale e relativa presentazione della domanda di pagamento del saldo finale.

Ciò è ancor più aggravato dal fatto che il Sistema Informativo Agricolo Regionale, a mezzo del quale vengono presentate le domande in questione nel formato elettronico, non consente la presentazione della domanda di pagamento finale in assenza della definizione dell'istruttoria telematica finalizzata all'approvazione della variante.

In tale situazione si potrebbe configurare una non conformità alle disposizioni recate dalla DGR n. 450 del 9 maggio 2011 e s. m. e int., in materia di violazioni riscontrate in attuazione del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 relativamente alle misure definite dall'art. 23 del regolamento (CE) n. 65/2011, con particolare riguardo ai termini previsti per non incorrere nell'esclusione dagli aiuti. È pertanto necessario apportare elementi di certezza nell'espletamento dei procedimenti amministrativi al fine di renderli congruenti con la normativa di riferimento stabilendo un termine ultimo per la presentazione della varianti che consenta il rispetto delle disposizioni recate dalla citata DGR n. 450/2011 e s. m. e int. .

Per quanto sopra si ritiene opportuno stabilire che le varianti devono essere presentate, al più tardi, trenta giorni prima della scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di pagamento finale senza incorrere nell'esclusione della medesima (12 mesi dopo la scadenza della concessione).

Per quanto riguarda le varianti già presentate ovvero in corso di presentazione rispetto a scadenze prossime (inferiori a 30 giorni), si ritiene opportuno stabilire che la domanda di pagamento del saldo deve essere presentata al più tardi nei 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento della comunicazione di approvazione della variante stessa;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente

D E T E R M I N A

1. l'avviso pubblico in oggetto deve intendersi integrato come segue:

- a. il termine ultimo per la presentazione delle varianti sostanziali inerenti le domande di aiuto presentate ai sensi delle misure in oggetto è fissato in 30 giorni antecedenti il termine di scadenza per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale riportato nella comunicazione di concessione degli aiuti (nulla osta), come prorogabile (max 12 mesi) ai sensi della DGR n. 450/2011 e s. m. e int. senza incorrere nell'esclusione della domanda;
 - b. per le varianti già presentate ovvero per quelle che alla data di adozione del presente atto risulta oggettivamente impossibile rispettare la disposizione di cui al punto 1. per mancanza di adeguato tempo residuo (meno di 30 giorni), le correlate domande di pagamento del saldo finale devono essere presentate, a pena di esclusione, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione regionale di approvazione o meno della variante.
2. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
 3. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 29/08/2013

L'Istruttore
Augusto Buldrini
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 29/08/2013

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Augusto Buldrini
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 29/08/2013

Il Dirigente
Augusto Buldrini
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.l.g.s. 7 marzo 2005, n.82, art. 21 comma 2